# quindicinale del sindacato sociale scuola

diretto da

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Anno II ROMA n. 1

15 giugno 1978

Spedizione in abb. postale gruppo II - 70%

# SGUOIA E Lavoro

# Vogliono abolire l'incarico a tempo indeterminato

Mercoledì 31 maggio, alle ore 18, la segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola si è riunita con il sottosegretario on le Baldassarre Armato.

Nel corso del colloquio — presente anche l'on.le Olindo Del Donno del MSI-DN componente la Commissione P.I. della Camerea dei Deputati — si è avuto modo di fare un concreto esame della situazione politico sindacale scolastica relativamente alle trattative in corso. Particolare attenzione è stata posta — nel corso delli ricontro — al d.d.l.

tico sindacale scolastica relativamente alle trattative in corso. Particolare attenzione è stata posta — nel corso delli'ncontro — al d.d.l. n. 1888 sul « precariato » all'esame del parlamento.

A seguito delle assicurazioni fornite da parte del sottosegretario on.le Armato, la Segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola, sciogliendo le riserve in un primo tempo avanzate si dichiarava favorevole al passaggio in sede legislativa della Commissione P.I. — dalla sede referente — del richiamato d.d.l. n. 1888. Tale disponibilità del Sindacato Sociale Scuola sbloccava la situazione tanto che il giorno successivo l'assemblea plenaria poteva — ai sensi dell'art. 92 del « regolamento parlamentare » — approvare il passaggio richiesto.

Per il d.d.l. n. 1888 — che, dopo la disponibilità del Sindacato Sociale Scuola, è passato all'esame della Commissione P.I. in sede legislativa — il nostro Sindacato, dichiaratosi contrario all'abolizione dell'incarico a tempo indeterminato », ha predisposto e presentato gli emendamenti che qui di seguito riproduciamo in carattere tondo:

#### RELAZIONE

Gli emendamenti riguardanti gli artt. 1 e 2 tendono ad evitare che, a causa del disservizio postale, il lavoro di riscontro delle schede possa subire notevole ritardo. Hanno altresì lo scopo di far acquisire agli uffici e agli interessati la certezza del riscontro.

Con riferimento alla rappresentatività delle Commissioni che a vari livelli dovranno essere costituite, si ritiene necessario — in base all'esperienza acquisita — che queste siano quanto più rappresentative possibile. E ciò può ottenersi aumentando il numero dei componenti e assicurando ope legis, i criteri che devono presiedere la formazione delle stesse. Si è ritenuto altresì opportuno aumentare a due anni la durata delle commissioni per assicurare ai rappresentanti sindacali la possibilità di controllo su tutto l'iter di formazione delle graduatorie (in caso contrario si vanificherebbe lo stesso risultato del « controllo »).

Le modifiche agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno lo scopo di assicurare la decorrenza del ruolo a tutti gli effetti (giuridici ed economici) e di salvaguardare il personale eventualmente in posizioni giuridiche particolari. Le proposte all'art. 9 hanno il fine di far sì che la scuola materna,

Le proposte all'art. 9 hanno il fine di far sì che la scuola materna, quale primario servizio sociale, funzioni tenendo conto della giornata lavorativa dei genitori, assicurando, nel contempo, alle insegnanti, lo stesso orario di servizio delle colleghe della scuola elementare.

Negli articoli successivi 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 si sonop recisati i criteri circa: la immissione in ruolo (mediante l'istituto del « ruolo aperto »), a simiglianza di quanto già avviene per il personale non docente, e la utilizzazione di insegnanti elementari e di docenti delle scuole di istruzione secondaria: immissione in ruolo del personale non docente; omogenizzazione delle norme circa il riconoscimento del servizio non di ruolo del personale docente e non docente; norme riguardanti particolari categorie di personale (« personale esperto »).

Con gli emendamenti all'art. 23 si chiede che vengano ridotti, con riferimento alle reali esigenze della scuola, i quorum per la concessione degli esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i collaboratori del direttore didattico e del preside.

Infine, con l'emendamento all'art. 24 si è voluto, ancora una volta, ribadire e salvaguardare il concetto del pluralismo sindacale come realtà da non distorcere.

#### DISEGNO DI LEGGE N. 1888

#### TESTO

Articolo 1 Comma 7

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singo!i interessati possono presentare proprie osservazioni.

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati sono tenuti a riconsegnare all'ufficio competente la scheda ricevuta con le eventuali osserservazioni e controfirmata per avvenuta presa visione.

Comma 10
Entro cinque giorni dalla data.....

alla posizione in graduatorie dei singoli aspiranti.....

Entro quindici giorni..... alla posizione in graduatoria della propria e dei singoli aspiranti.

Comma 12
Avverso..... da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari.....

Avverso..... da tre insegnanti della scuola materna e da tre insegnanti elementari..... Comma 13

Il direttore..... di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo..... concetto una insegnante deila scuola materna ad una insegnan-

te elementare per supplire eventua-

La commissione rimane in cari-

ca un anno.

Il direttore.... di cui al precedente quarto comma avendo cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati. Nello stesso modo.... concetto due insegnanti della scuola materna e

due insegnanti elementari, per sup-

plire eventuali assenze.

Le insegnanti supplenti dovranno essere nominate tra le organizzazioni sindacali prescelte per le designazioni dei membri effettivi tenuto conto del reale seguito delle stesse nella provincia.

La commissione rimane in carica due anni.

Comma 14

Avverso i provvedimenti.... alla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969 n. 282.

Avverso i provvedimenti.... alla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969 n. 282 che viene così modificato: La commissione con riferimento al personale della scuola è formata da sei docenti e da cinque non docenti. Il provveditore nomina i componenti della commissione fra il personale proposto dai rappresentanti sindacali di cui al precedente quarto comma avendo cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati. Non si procede a nomina di personale supplente. La scadenza della commissione per il personale docente e non docente è unificata.

La commissione rimane in carica un anno.

La commissione rimane in carica due anni.

Comma 18

Le graduatorie provinciali per le sistemazioni sono compilate ogni anno.....

Le graduatorie provinciali per le sistemazioni sono aggiornate ogni anno.....

Articolo 2 Comma 7

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati sono tenuti a riconsegnare all'ufficio competente la scheda ricevuta con le eventuali osservazioni e controfirmata per avvenuta presa visione.

Entro cinque giorni dalla data.... alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti....

Entro quindici giorni dalla data.... alla posizione in graduatoria della propria e dei singoli aspiran-

Comma 12

Avverso i provvedimenti.... e da quattro rappresentanti del personale non docente.....

Avverso i provvedimenti..... e da sei rappresentanti del personale non docente.....

Comma 13
Il Preside o... di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo... ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente per supplire eventuali

Il Preside o..... di cui al precedente quarto comma, avendo cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati..... Nello stesso modo..... ufficio scolastico provinciale e da tre rappresentanti del personale non

continua a pag.

# Oggi e non domani

Che cosa facciamo della CI-SNAL? (Sentiamo ormai ripetere da circa due ann!!)

Domani... Domani...
E tra un domani e l'altro siamo arrivati alla collocazione della CI-SNAL nell'arco costituzionale. Siamo giunti alla eliminazione, dalla organizzazione della CISNAL, di tutti coloro che avrebbero voluto e saputo mantenerla nella posizione politica per la quale la costituimmo nel lontano 1950.

Il voto di fiducia del 16 marzo (di « Democrazia Nazionale » al governo Andreotti) e il voto per i referendum abrogativi sono gli ultimi due avvenimenti che consolidano una realtà potenzialmente irreversibile già da qualche tempo.

E' noto come la conduzione robertiana della nuova CISNAL si

Ordine del Giorno

I partecipanti al convegno dei sindacalisti CISNAL

CONSIDERATO

che dopo un anno e mezzo di inutili attese e di tentati-

vi di dialogo con il vertice

sindacale deve ritenersi esau-

rita ogni possibilità di far prevalere nell'ambito della

CISNAL una politica sindacale di alternative e di contrap-

RITENUTO che anche l'ampio dibattito

in questo convegno non ha

concretamente delineato ini-

ziative che possano garantire in tempo utile un sicuro successo idoneo a contra-

stare ed a battere l'attuale collocazione politica della

CISNAL e la conseguente

INVITANO
i partecipanti al Convegno e
quanti ad esso hanno aderito a farsi promotori immediatamente di sindacati di

categoria autonomi rispetto alla CISNAL ispirati comun-

que alle tesi del sindacalismo nazionale e corporativo

nati in vista di più organici

Giuseppe Ciammaruconi

Antonio Fede

Romolo Sabatini

futuri sviluppi istituzionali.

opportunamente

Roma, li 15-4-1978.

posizioni al regime

linea sindacale.

sia mossa lungo due costanti: il graduale ma deciso allineamento della CISNAL alla collocazione politica della neo « Democrazia Nazionale »; la politica del carciofo nei confronti degli avversari interni di tale linea politica.

"Le caratteristiche sociali del nuovo partito — scriveva "Il Borghese " del 30 gennaio 1977 — sono state sottolineate dall'onorevole Roberti con un intervento che ha ribadito il legame fra il nuovo partito e il sindacalismo nazionale ". Ed in verità nessuno meglio di Roberti avrebbe potuto codificare tale simbiosi politico-sindacale. Non solo perché era l'uomo che aveva portato in dote alla nuova formazione politica la "sua" CISNAL, ma anche perché Roberti era l'uomo che — coerentemente — aveva iniziato a battersi allo scoperto per tali posizioni politiche sin dal congresso confederale di Bari del dicembre 1975 (ove la sola pattuglia di "presenza sindacale "vi si oppose), posizioni "liberatorie" che aveva poi confermato nella ormai "storica" intervista del 24 dicembre 1976.

Ebbene: il 16 marzo del 1978 si

Ebbene: il 16 marzo del 1978 si avvera il grande evento. « Democrazia Nazionale » — che in una dichiarazione dell'11 maggio 1977 si riconosceva tra le forze che « vogliono difendere il sistema democratico e parlamentare » — dà il voto di fiducia al governo Andreotti-Berlinguer. E', per tale forze della, in verità, non lunga marcia di avvicinamento iniziata, allo scoperto nel dicembre del 1976.

Ma con tale salto di qualità, anche la CISNAL — come era nei programmi e nei voti dichiarati dell'on. Gianni Roberti — ha inevitabilmente completato la propria conversione verso il regime. « Già nel nostro congresso dello scorso anno a Bari — ricordava Roberti nell'intervista del 24 dicembre 1976 — si è dichiarata la intenzione di fare, con il sindacato, una politica aperta e realistica, lontana da nostalgismi sterili e da futuristiche utopie convinti invece di accettare i principi e i metodi delle democrazie occidentali ».

delle democrazie occidentali ».

Così stando le cose, che cosa è rimasto — ci chiediamo — della CISNAL che abbiamo costituito a Napoli nel 1950? Che cosa è rimasto, nella CISNAL, del sindacalismo dei Landi, dei De Marsanich, dei Clavenzani, dei Brocchi? I princìpi e i metodi delle « demo-

Giuseppe Ciammaruconi

continua a pag. 2

## CONVOCATA LA GIUNTA NAZIONALE

Per i giorni 26 e 27 giugno è stata convocata a Roma la Giunta Nazionale del Sindacato Sociale Scuola.

All'ordine del giorno molti ed importanti argomenti. Fra gli altri: cooptazione di dirigenti ex art. 32 (norma transitoria) dello statuto e lo stato delle trattative sindacali. Sul prossimo numero daremo un resoconto dei lavori.

# ... del prima e del dopo . . .

Come i colleghi sanno, discutiamo dal maggio del 1976! il nuovo « accordo triennale » (1976/78) che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° giugno 1976!

Allo stato, la trattativa si è accentrata su quattro problemi:

1) nuovo inquadramento (carriere e nuovi livelli retributivi);

2) compenso per lavoro straordinario;

3) revisione dello « stato giuridico » per il personale docente e per il personale non docente; 4) utilizzazione della disponi-

bilità residua.

Alla trattativa, il Sindacato Sociale Scuola ha partecipato con i seguenti incontri:

2 febbraio 1978, sottosegretario on. Buzi;

10 aprile 1978, ministero riforma burocratica;

11 aprile 1978, capo di gabinetto ministro della P.I.; 19 aprile 1978, ministro del-

la P.I.; 31 maggio 1978, sottosegretario on. Armato.

In attesa dell'incontro conclusivo che anche con lo scrivente Sindacato l'on le ministro ha concordato, avanziamo qualche consi-derazione sul metodo che — purtroppo - ancora sembra prevalere in tale genere di cose.

E' noto come, nell'attuale mo-mento politico, abbiano incominciato a fare capolino alcune « innovazioni » nel campo del pluralismo sindacale.

Gli avvenimenti del 1968 segnarono l'avvio alla «liturgia — di-ceva giorni or sono l'on le Armadel prima e del dopo» (le trattative condotte a tavoli separati). Gli avvenimenti di dieci anni dopo (del 16 marzo 1978) rischiano di far « progredire » tale « liturgia » verso il monopolio sindacale confederale.

La teoria dello « sforzo democratico » che Agostino Marianetti si è incaricato di enunciare e di dimostrare su « l'Espresso » del 30 aprile e gli interventi a più voci che su tale argomento si sono-

avuti, ci hanno dato e ci danno la misura di quanto si vada auspi-cando al di là del portone confe-

Il Sindacato Sociale Scuola, cogià gli altri sindacati autononon solo denuncia tali tentamonopolistici come precisi programmi involutivi — che, di-storcendo la realta — sono diretti ad eliminare e pluralismo sindacale e pluralismo politico, ma ritiene che sia, al contrario, giunto il momento di imporre una inversione di tendenza ripristinando - come fu fino al 1969 - la unità della trattativa con la simultanea presenza, attorno al tavolo, di tutte te organizzazioni sindacali (e confederali e autonome). Ciò riteniamo necessario per neutralizzare la pericolosa tendenza involutiva; ciò riteniamo possibile proprio in virtù del nuovo clima di partecipazione costruttiva istaurato nella amministrazione scolastica e di cui è solenne impegno anche nel messaggio dell'on.le ministro del 4 aprile 1978.

#### dallo STATUTO del SINDACATO SOCIALE SCUOLA

art. 11:

« Ogni Sindacato provinciale e il Sindacato Nazionale possono articolarsi in Sezioni corrispondenti alle sette categorie professionali: insegnanti scuola materna, insegnanti elementari, docenti istruzione secondaria, docenti università, personale non docente, dirigenti e ispettori scolastici ».

#### Oggi e non domani

crazie occidentali », sono i princi-pi e i metodi del sindacalismo nazionale e corporativo? E la « socializzazione corporativa » è la stessa cosa del classismo (diversamente variegato, ma pur sempre classismo) dei Lama, dei Macario, dei Benvenuto, nuovi compagni di strada del neo-liberato Roberti « per effetto della nostra — dice Roberti — perfetta adesione e identificazione nel metodo e nel sistema pluralistico e democratico senza preclusione alcuna? ».

Crediamo proprio di no! E gli avvenimenti ci stanno dando ragione.

A parte la sodidsfazione politica di vedere confermate - in tali eventi — le ragioni di una scelta che i sindacalisti della scuola operarono fin dal 30 giugno 1977 co-stituendo, contro la linea Roberti e superando qualche incompren-sione, il Sindacato Sociale Scuola, il voto di fiducia al governo e la campagna per i referendum riconfermano, a nostro parere, due cose: che la CISNAL è ormai collocata fuori la nostra area politica; che non si è stati capaci o che non è stato possibile evitare tale collocazione malgrado le previsioni, le decisioni e gli impegni (le une e gli altri rimasti nel limbo delle buone intenzioni) chiaramente e tempestivamente (dicembre 1976) delineate e, rispettivamente, assunte.

E' il momento di voltare pagi-na. Ma non domani: oggi! Anche perché gli avvenimenti politici nazionali - cui il rapimento dell'on. Moro ha impresso un ritmo accelerato ed un epilogo ancora imprevedibile - non ce ne darebbero, probabilmente, il tempo. E l'invito lo rivolgiamo a tutti gli ami-ci ancora nella CISNAL. A questi rammentiamo alcune cose che ri-teniamo elementari ed inconfutabi-li. E cioè:

- la scissione di « Democra-Nazionale » fu una scissione politica; fu la scissione determinata (lo dicemmo in seno all'ultimo congresso nazionale del partito, e gli avvenimenti del 16 marzo lo hanno ratificato) dalla scelta di un indirizzo politico ed ideologi-co diversi da quelli del M.S.I.;

- nel disegno strategico della nuova collocazione politica, la CISNAL occupa il primo posto (e ciò: sia per la posizione persona-le di Roberti, sia per il significa-to che ha il possedere, nella nuova formazione politica, una struttura organizzativa a livello nazionale; sia per l'apporto di peso specifico sindacale della stessa CISNAL):

- la CISNAL opera per Democrazia Nazionale. Chi opera nella CISNAL porta — consapevolmente o inconsapevolmente - il proprio contributo a tale realtà politica. Da ciò la silenziosa ma decisa opera di epurazione in seno alla CISNAL (operazione realizzata con la comoda copertura degli « iscritti al partito »).

Siamo ormai al bivio.

Gli avvenimenti non consentono più di recitare la parte degli oppositori silenziosi che hanno sempre permesso le espulsioni (anche del presidente del gruppo parla-

mentare del M.S.I.!) dalla CISNAL con votazioni all'unanimità.

La CISNAL, come organizzazione politico-sindacale, opera ormai nell'area di governo: e per di più, di un governo del «compromesso storico». Chi resta in questa Cl-SNAL porta il proprio contributo a tale disegno politico.

Si impone una scelta. Ma oggi e non... domani...

Per quanto ci riguarda, la scelta l'abbiamo operata fin dal 30 giugno 1977. L'abbiamo ribadita nel recente convegno del 15 aprile 1978 sintetizzata nell'ordine del giorno che riproduciamo e presentato in quella sede da Ciammaruconi, Fede e Sabatini.

Oggi e non... domani! E ciò perché una cosa è certa: è inpensabile una nostra lotta politica privi dello strumento sindacale.

Giuseppe Ciammaruconi

# Scuola materna comunale

il nuovo regolamento della scuola materna, che, onde evitare accuse di paternalismo, si chiamerà « scuola per l'infanzia ».

Se può interessare il giurista il fatto che la Giunta abbia attribuito al docente eletto dai colleghi responsabilità amministrative che, secondo l'ordinamento vigente, possono essere attribuite solo al vincitore di concorso specifico (arti-colo 10 del nuovo regolamento), interessa certamente tutti noi l'espropriazione delle competenze didattiche, che dalle Insegnanti della scuola materna passano ad un Comitato di gestione, formato per metà da genitori e per metà da imprecisati « operatori della scuola ».

E ci interessa certamente, come anticipazione di quello che saran-no, per i docenti di ogni ordine e grado, gli effetti delle competenze dei Consigli scolastici distrettuali

Insensibile alla illegittimità delle appena eletti sulla « migliore utilizproprie delibere, oltre che, come suo costume, ai diritti dei lavoratori, la Giunta capitolina ha varato zazione del personale della scuola » (D.P.R. n. 416 - 31-5-1974 - articolo 12), il fatto che il nuovo regolamento del Comune di Roma preveda per le Insegnanti di scuola materna, pur vincitrici di regolare concorso, trasferimenti anche annuali a cura del Comitato di ge-

> Contro tale regolamento la Segreteria provinciale romana del Sindacato Sociale Scuola ha proclamato uno sciopero, raccogliendo vaste adesioni. Il fatto che i ver-tici confederali siano stati contestati dalla base e che la stessa CISL abbia dovuto prendere posizione contro tale regolamento ci induce a sperare che la politica suicida fin qui seguita dai democristiani anche in campo scolastico possa non arrivare fino alle estreme conseguenze.

> A meno che la plateale protesta D.C. in sede di voto non sia destinata, come sempre, ad ammorbidirsi dietro le quinte.

Lucia Marrone

# Privatizziamo il Kirner

Una norma — l'art. 113 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 — ha decretato l'estinzione dell'istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza ai professori medi.

In omaggio all'ordinamento regionale, e ai fini che a tale ordinamento bisogna pur fornire ..., è stata decisa la fine di un istituto che nel corso della sua non breve esistenza si è « macchiato » di due grosse « colpe »: ha salvato dalla fame migliaia di famiglie di colleghi della scuola secondaria; ha realizzato una gestione attiva senza contributi a carico dello Stato!

Il Sindacato Sociale Scuola, nel tentativo di salvare almeno il patrimonio e, con esso, la gestione e le finalità dell'istituto ha proposto la sua trasformazione da ente pubblico in « associazione privata». Ciò ha fatto valendosi proprio di alcune possi-bilità che la richiamata legge 616/1977 consente. Ecco la proposta che è stata inviata agli organi competenti: alla presidenza del consiglio dei ministri, alla « commissione parlamentare per le questioni regionali », alla « commissione tecnica » istituita ai sensi dell'art. 113 della legge.

#### Considerazioni preliminari

Le considerazioni e le osservazioni che seguono sono esclusivamente di natura giuridica. Ciò facciamo non perché condividiamo le motivazioni politico-sociali che sostanziano la ratio delle scelte operate con il D.P.R. 24-7-1977, n. 61à, ma solo perché la fase dello « ius conditum » nella quale ci tro-viamo ad operare non ci consente altra ragionevole scelta. Enti a struttura associativa

L'art. 115 delle norme richiamate esclude esplicitamente il trasferimento parziale o totale (con la conseguente estinzione dell'ente) alle regioni delle funzioni degli enti « che abbiano una struttura associativa ». E implicita in tale norma, la distinzione tra « associazioni » e « fondazioni » per far dipendere — da tale distinzione — una diversa disciplina agli effetti degli scopi (il trasferimento alle Regioni e la estinzione parziale o totale dell'Ente) delle norme delegate. A parere del Sin-dacato Sociale Scuola, l'Istituto Nazionale Giuseppe Kirner rientra nella fattispecie delineata: ente a struttura associativa.

E' noto come in dottrina, pur assumendosi la « associazione » e la « fondazione » (o « istituzione ») sotto l'unico concetto di « persona giuridica », si distinguono, tra di loro, relativamen-

— e alla struttura

e al modo delle rispettive « attività ».

Nell'associazione entra, come substrato, l'elemento umano, cioè il complesso dei componenti (i« soci », gli « associati ») nel cui interesse l'associazione opera; per il che può dirsi che lo scopo dell'associazione è interno (è lo « scopo » dell'Istituto « Giuseppe Kirner »). Invece, l'elemento umano, quale elemento costitutivo dell'ente, fa difetto nella fondazione (o, istituzione); in quest'ultima, l'elemento umano figura come esterno, cioè come complesso dei destinatari dell'attività della fondazione (o istituzione); per il che, può dirsi che anche lo scopo della fondazione (o istituzione) è esterno situazione che non si riscontra nell'Istituto «Giuseppe Kirner»).

Anche l'elemento « patrimonio », come è noto, esercita nel-le due figure, una diversa funzione (tanto che può concettualmente immaginarsi una « associazione » anche senza patrimonio; laddove, una « fondazione », o « istituzione » senza patrimonio sarebbe un non-senso essendo qui il patrimonio elemento costitutivo fondamentale). Vi è ancora da aggiungere che mentre nella « associazione » il patrimonio proviene dall'interno (i « contributi » dei soci dell'Istituto « Giuseppe Kirner »: lo Stato contribuisce con quarantamila lire annue), nella « fondazione » (o « istituzione ») proviene dal fondatore, ossia dall'esterno.

Infine, la « associazione » è autonoma, nel senso che è governata dalla volontà dei componenti (v. il Consiglio d'Ammini-strazione dell'Istituto « Giuseppe Kirner » e la sua composizione); la « fondazione » (o istituzione) è eteronoma, nel senso che è governata da una volontà estranea: da quella del fondatore.

In relazione a ciò, nella fatti-specie « Kirner » vi è da osservare: -

a) il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto « Giuseppe Kirner » è composto di 15 membri (art. 14 L. 370/1968). 11 di tali membri sono « soci effettivi » «dell'Istituto» « eletti (precisa l'art. 18, 1° comma, della legge istitutiva) dai soci effet-

b) i «soci» dell'Istituto «Giuseppe Kirner» sono gli «associati» dell'Istituto (art. 1, 2° comma, della legge) ai quali spetta — proprio in virtù di tale loro qualifica strutturale rispetto alla associazione (ribadita dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 (a), 12, 19 e 20 della legge 307/1968) — una speciale situazione nei confronti dell'associazione medesima e degli altri componenti: quella di « membro » o « associato » (art. 1, 2° comma legge 307/1968): della quale situazione derivano, per ciascun « socio » o « associato »,

- il diritto di appartenenza — il diritto « patrimoniale » di partecipazione;

- « diritto di appartenenza »: che nasce dalla qualità di componente (quale elemento « umano », come sopra detto) della persona giuridica;

- « diritto di partecipazione »: che consiste nell'essere un soggetto cointeressato alla sorte patrimoniale di un altro soggetto (persona giuridica) e di avere, perciò, poteri di ingerenza nella attività di tale soggetto.

Situazioni giuridiche, soggettive, delineate, caratteristiche dei « soci » dell'Istituto « Giuseppe Kirner » (dei « soci », cioè, di una « associazione »).

Vi è ancora da osservare che lo stesso atto costitutivo originario dell'Istituto «Giuseppe Kirner » (ci riferiamo al D.L.L. 12-8-1915 n. 1428) — quello che potremmo definire il vero e proprio atto di nascita dell'attuale « istituto » — precisa che il soggetto eretto in « ente morale autonomo » è una « Associazione nazionale che assume il nome di Istituto di soccorso Giuseppe Kirner »

Conclusioni

Così stando le cose, il Sindacato Sociale Scuola è del parere che l'Istituto «Giuseppe Kirner» possegga i requisiti richiesti dal-l'art. 115 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616: essendo un ente a «struttura associativa» deve continuare a sussistere trasformandosi in un ente morale dotato di personalità giuridica di diritto privato, conservando altresì la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative.

I provvedimenti estintivi di cui all'art. 113 dello stesso decreto non possono quindi trovare applicazione nei confronti del-l'Istituto « Giuseppe Kirner ».

# Storia di un provveditore prepotente

E' in atto un braccio di ferro tra il Sindacato Sociale Scuola del-la provincia di Roma ed il Provve-ditore agli Studi dott.ssa Lecaldano. Questi si rifiuta di accogliere la domanda per l'inserimento di un rappresentante del S.S.S. nella commissione per gli incarichi, presentata a tempo debito dalla ns associazione sindacale, che nella provincia di Roma sta rivelando dinamismo e successo come hanno dimostrato le elezioni per il consiglio scolastico provinciale, alle quali il Sindacato ha partecipato, presentando una lista col mot-« SCUOLA = CULTURA DI PO-POLO » e conseguendo il ragguardevole risultato del 6,7% dei voti.

Evidentemente l'affacciarsi sulla scena sindacale della nuova associazione ha recato fastidio alle associazioni tradizionali sia autonome che confederali che temono che l'ingresso nella commissione incarichi di un rappresentante del S.S.S.. certamente non compromesso nei giochi di potere, turbi 'equilibrio e possa creare dei problemi all'accordo tra « PARI ».

E allora, apriti cielo! Le centrali confederali e quella dello SNALS, con l'arcaica mentalità del condominio paritetico, stanno tentando imporre al Provveditore agli di Roma il mantenimento dello status quo nella commissione.

Ma la commissione deve essere rinnovata per un terzo, come è sancito dalla legge del 13-6-1969 n. 282 e del D.L. 6-9-1972 n. 504, leggi entrambe che impongono la rappresentanza provinciale di tutte le associazioni sindacali « che organizzano su scala nazionale l'intera categoria del personale do-cente della scuola secondaria». A turbare il delicato equilibrio di potere dei sindacati tradizionali è intervenuta nel giugno 1977 la nascita del S.S.S., che organizza anche l'intera categoria dei docenti della scuola secondaria su scala nazionale, requisito questo noto al provveditore agli studi di Roma e al mondo sindacale dalla C.M. n. 27 prot. 66250/1056/FM del 24-1-1978.

La dottoressa Lescaldano, zelante interprete delle prepotenti reazioni dei predetti sindacati, ha dichiarato ad una delegazione del S.S.S. guidata dal segretario provinciale Prof. Francesco Pezzuto, che, se non fosse intervenuta una pressione ministeriale nel senso all'accoglimento della favorevole domanda del S.S.S., non avrebbe potuto procedere favorevolmente.

Non si capisce, o meglio si capisce fin troppo, perché la dottoressa Lecaldano voglia consumare tale prepotenza, pur sapendo di andare incontro ad una diffida (a distanza di quattro mesi dalla pubblicazione dell'O.M. del 16-2-1978 che ribadisce le norme per il rinnovo di detta commissione non si è ancora proceduto) e al relativo ricorso che non potrà non avere esito positivo visto che le norme richiamate dalla predetta ordinanza riconoscono, senza possibilità di equivoco, il diritto delle S.S.S. ad essere rappresentato nella commissione incarichi.

Senza esito sono rimaste le proteste del sindacato il quale, si vede costretto ad agire con tutti i mezzi per la difesa degli interessi dei propri iscritti e di tutto il mondo del lavoro della scuola. Nessuno è, infatti, disposto ad assistere passivamente allo scempio dei diritti sindacali da parte di chi vuole ignorare disposizioni precise ed indiscutibili come la C.M. n. 252 del 23-8-1972 e la C.M. n. 72 del 15-3-1973 che dispone testualmente: « Le SS.VV. avranno cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati legittimati a formulare le designazioni medesime e, soddisfatta tale esigenza, terranno conto ai fini della nomi-na di altri insegnanti designati, dell'effettivo seguito delle organizzazioni sindacali della provincia».

Non ci risulta che esistano disposizioni che inseriscano qualche cambiamento in proposito.

Ricordiamo alla dottoressa Lecaldano:

1) che sono rappresentanti nella commissione incarichi sindaca-ti come la CISNAL e la UIL, che sono praticamente inesistenti nel-la categoria degli insegnanti della scuola media di 1º e 2º grado, co-me, fra l'altro, le recenti elezioni per il C.S.P. hanno dimostrato;

2) che la UIL ha addirittura tre rappresentanti, che la CISL ha quattro rappresentanti mentre nelle predette elezioni ha conseguito circa il 9% dei voti;

3) che il Sindacato Sociale Scuola, che ha conseguito il 6,7% dei voti ha pieno diritto di essere rappresentato e che, quindi, le sue resistenze sono intollerabili. Tutto ciò è scandaloso.

Gli uffici della Segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola si sono trasferiti in

**ROMA** Via Castelfidardo, 55

Tel. 486754 - 462610

# Incarico a tempo indeterminato

docente per supplire eventuali assenze. Il personale supplente dovrà essere nominato tra le organizzazioni sindacali prescelte per la designazione dei membri effettivi tenuto conto del reale seguito

delle stesse nella provincia.

La commissione rimane in carica

La commissione rimane in carica due anni. 🍃

Comma 17 Le graduatorie provinciali per il reimpiego sono compilate ogni

Le graduatorie provinciali per il reimpiego sono aggiornate ogni an-

CAPO II

Articolo 3 Comma 2

un anno.

Il personale incaricato..... deve presentare domanda di nuovo incarico al Provveditore....

Il personale incaricato..... deve presentare domanda di nuovo incarico o di trasferimento al Provveditore.....

Comma 3

I trasferimenti nell'ambito.... secondo le norme vigenti.

I trasferimenti nell'ambito.... secondo le norme viyenti per il personale di ruolo.

Articolo 4 Comma 1

Le operazioni di sistemazione.. debbono essere assegnate ad un unico insegnante.

Le operazioni di sistemazione..... debbono essere assegnati ove possibile ad un unico insegnante. Non e possibile, senza il consenso dell'interessato conferire incarichi e disporre completamenti di orario o sistemazioni per più di due scuole. Qualora il conferimento di incarichi, o la sistemazione o il completamento di orario su due scuole non comporti orario di cattedra, il docente è tenuto a tale completamento per supplire colleghi assenti o nelle attività di cui all'Art. 62 ultimo comma del D.P.R. 417/1974, ovvero nel doposcuola o in attività integrative. Comma 2

La sistemazione degli.... svolto nell'anno scolastico precedente. Le sistemazioni degli.... svolti

nell'anno scolastico precedente.

E' fatta salva la facoltà per gli insegnanti incaricati non abilitati, di ottenere la sistemazione per insegnamenti per cui sono in pos-sesso di abilitazione.

Articolo 5 Comma 2

I posti orario saranno..... tra istituti e scuole vicine per mezzo di...

I posti orario saranno..... tra istituti e scuole vicine facilmente raggiungibili per mezzo di.....

Le dotazioni organiche..... del provveditore agli studi secondo le modalità..

Le dotazioni organiche..... del provveditore agli studi sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione ricorsi secondo le modalità.....

Quando i ruoli nazionali.... su

base provinciale le comunicano....

Quando i ruoli nazionali..... su base provinciale secondo le modalità precedenti le comunicano....

Articolo 6 Comma 1

Con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Con decorrenza agli effetti giu-ridici ed economici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

#### COMMA AGGIUNTIVO

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79 gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato sono nomina-ti in ruolo ai fini giuridici ed economici dopo un anno di servizio ininterrotto e in possesso di abilitazione per l'insegnamento pre-

Articolo 7

Con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio.....

Con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dall'inizio.....

Articolo 9 Comma 1

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere.

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di dieci ore e può raggiungere un massino di docici ore giornaliere.

Comma 3 L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole ma-terne statali è stabilito in 30 ore settimanali....

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in 24 ore settimanali.....

Comma 4

In relazione..... a particolari..... turno antimeridiano. Il corso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando.

In relazione a particolari.... turno antimeridiano (periodo soppres-

Articolo 10 Comma 2

Le graduatorie provinciali permamenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo.

Le graduatorie provinciali permanenit sono soppresse man mano che vengono a esaurirsi, (periodo soppresso).

Per l'immissione in ruolo.... e i posti che si renderanno comunque aisponibili dopo la soppressione....

Per l'immissione in ruolo.... e i posti che si rendessero comunque disponibili. (periodo soppresso).

Con decorrenza, a tutti effetti giuridici, dall'inizio dell'anno..... Con decorrenza a tutti gli effetti

dall'inizio dell'anno.....

#### COMMA AGGIUNTIVO

Sono altresì nominati in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato assunti in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, dopo un servizio initerrotto di due anni.

Comma 10

Nel caso in cui.... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare..... via via che si rendano disponibili anche in altre provincie cattedre o parti orario.

Nel corso in cui.... scuola di ti-tolarità. L'utilizzazione verrà a cessare..... via via che si rendano di-sponibili anche in altre province solo a richiesta degli interessati cattedre o parti orario.

#### COMMA AGGIUNTIVO

I docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, i quali, nominati in provincia diversa da quella di servizio, abbiano rifiutato la sede assegnata, conservano il diritto di permutare domanda ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Articolo 12

Nelle predette graduatorie..... del-

ia provincia di residenza.

Nelle predette graduatorie..... della provincia di residenza gli insegnanti che lo desiderano possono

chiedere la inclusione in altra provincia nel qual caso vengono depennati dalla graduatoria che si compila d'ufficio. Comma 5

Qualora gli interessati siano iscritti..... a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono te-

Qualora gli interessati siano iscritti..... a leggi diverse (periodo soppresso) sono tenuti..... Comma 7

Gli insegnanti iscritti.... a decor-

rere ai soli effetti giuridici, Gli insegnanti iscritti..... a decorrere, a tutti gli effetti..... Comma 7 punto 3

Insegnanti iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento di cui al primo comma dell'Art. 7 ed all'Art. 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973 n. 523.

Insegnanti iscritti o che hanno titolo all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo e al secondo comma dell'art. 7 e dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973

#### COMMA AGGIUNTIVO

4) Insegnanti che alla data del 1-10-1976 si trovano nelle condizioni previste dal Titolo secondo Ca-II Sez. II del D.P.R. 31-5-1974 n. 417 per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

Nel caso in cui.... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessa-.. via via che si rendano disponibili anche in altre province cattedre o parti orario.

Nel caso in cui.... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare.... via via che si rendano di-sponibili anche in altre province solo a richiesta degli interessati cattedre o parti orario.

#### COMMA AGGIUNTIVO

I docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, i quali, nominati in provincia diversa da quella di ser-vizio, abbiano rifiutato la sede assegnata, conservano il diritto di presentare domanda ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Comma 11 Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio.....
Con decorrenza a tutti gli effet-

ti, dall'inizio.....

Comma 13

Gli insegnanti incaricati..... o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati sono iscritti.....
Gli insegnanti incaricati..... o per uno degli insegnamenti dei quali

sono incaricati sono ugualmente immessi in ruolo (periodo soppresso).

Il disposto di cui.... per l'inse-gnamento di libere attività comple-

Il disposto di cui.... per l'insegna-mento di libere attività complemen-tari. Analogamente gli insegnanti elementari di ruolo, comandati presso gli istituti magistrali, con orario di cattedra per il tirocinio didattico, forniti di abilitazione per altro insegnamento sono immessi in ruolo per la classe di concorso corrispondente alla abilitazione

Comma 15

Il Ministro della pubblica istruzione con.... per la assegnazione della sede agli insegnanti.....

Il Ministro della pubblica istruzione con.... per la assegnazione della sede non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del precedente articolo agli insegnanti..... Comma 18

Tra gli insegnanti incaricati.. del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Tra gli insegnanti incaricati....

del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 gli incaricati a tempo indeterminato — in possesso di abilitazione per l'insegnamento prestato - in servizio a decorrere dal 10-9-1978, dopo un anno di servizio ininterretto sono nominati in ruolo, a tutti gli effetti. La assegnazione della sede non potrà avvenire prima dell'esaurimento delle categorie di docenti previsti nei commi precedenti, per la disciplina cui si riferisce l'incarico.

(Continua al prossimo numero)

### La trattativa: carriere e livelli retributivi

Personale	ATTUALE INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO DECORRENZA 1-10-1978			
	Param. Iniziale Finale	Attuale stipendio lordo (esclusa cont.)	Maturato economico all'1-10-78	Livelli - parametri classi Scatti (reali e conv.)	Stipendio lordo (escl. cont.) all'1-10-78	Miglior to econom.
Docenti laureati	243 443	2.856.450 4.856.050	2.976.450 4.976.050	6° livello - par. 178: I cl. IV cl. +2 r	3.204.000 4.979.020	347.550 122.970
Docenti diplomati	190 397	2.466.900 4.377.950	2.586.900 4.497.950	5° livello - par. 156: ! cl. !V cl. +2r+2c	2.808.000 4.571.420	341.100 193.470
Segretari e equiparati	160 370	2.472.000 4.350.500	2.592.000 44.70.500	4° livello - par. 155: I cl. IV cl. +2r+2c	2.790.000 4.542.120	318.000 191.620
Esecutivi e equiparati	140 245	2.205.000 3.326.750	2.325.000 3.446.750	3° livello - par. 130: IV cl. I cl.	2.340.000 3.463.200	135.000 136.450
Augiliari a aquinareti	133	2.153.550	2.273.550	2° livello - par. 116:	2.296.800	143.250

Ausiliari e equiparati 133 2.133.350 2.858.750 III cl. +1r+1 c 2.893.970 155.220 Vi è da osservare che il personale con più di 25 anni di anzianità giuridica godrà di un beneficio supplementare di Lit. 75.000 - 150.000 - 225.000 e 300.000 rispettivamente al 25° - 29° - 33° - 37° anno di servizio.

# DISPOSIZIONI UFFICIALI

Pubblichiamo qui di seguito — distinti per categoria di lavoratori e per ordine di scuole — notizie attorno alle più recenti « disposizioni ufficiali » interessanti l'amministrazione

I testi integrali delle Circolari Ministeriali e di tutte le disposizioni di legge — anche di quelle relative a notizie non pubblicate — potranno essere fornite, in fotocopia, a semplice richiesta e versamento di lire mille per ogni testo di circolare o di legge. A causa del perdurare del noto disservizio dei c.c.p., consigliamo gli interessati a trasmetterci le richieste scritte possibilmente a macchina — servendosi del « vaglia postale » indirizzato al Sindacato Sociale Scuola, 00185 Roma, Via Castelfidardo n. 55. Il versamento potrà comunque essere effettuato anche a mezzo del c.c.p. sul n. 61608006 intestato al Sindacato Sociale Scuola.

#### Scuola materna

#### Iscrizione dei bambini

Il ministro della P.I. ha emanato le disposizioni per l'anticipazione del termine delle iscrizioni dei bambini alle scuole materne statali. Con successiva circolare telegrafica il ministro ha modificato i termini stabilendo che le operazioni per le iscrizioni inzieranno il 14 giugno e si chiuderanno il 21 dello stesso mese. Nei tre giorni successivi, e cioè fino al 24 giugno, saranno definiti gli adempimenti relativi alla compilazione e alla pubblicazione degli elenchi. Nei casi di scuole e sezioni la cul apertura si rendesse necessaria anche dopo la determinazione del nuovo piano di istituzione, le operazioni di iscrizione si effettueranno entro i dieci giorni successivi alla data di apertura delle scuole o sezioni medesime. Si sottolinea il fatto che il ministro della P.I. richiama la attenzione dei direttori didattici sulla necessità di segnalare con urgenza ai provveditori i casi di scuole con iscrizioni in misura superiore ovvero inferiore rispettivamente ai 30 e 15 bambini, in modo che gli stessi provveditori potranno disporre eventuali rettifiche nella ubicazione delle sezioni in relazione alle effettive esigenze.

#### Spese di funzionamento

Spese di funzionamento

Il ministro della P.I., con recente circolare, precisa ai provveditori agli studi che i fondi per l'acquisto in economia dei beni per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne statali sono quelli assegnati al capitolo n. 1431 e sono da accreditare agli organi collegiali. Questi sono gli unici competenti a programmare le spese secondo la valutazione delle necessità esistenti (art. 6, D.P.B. 31-5-1974, n. 416). Si sottolinea quindi che in nessun caso è consentito ai provveditorati procedere ad acquisti in economia per tali beni.

#### Competenze delle direzioni didattiche

Le operazioni relative alle iscrizioni dei bambini alle scuole materne statali — precisa una recente circolare ministeria le — debbono essere svolte dalle direzioni didattiche competenti per territorio. Queste si avvalgono del personale di segreteria alla luce dei criteri generali preventivamente indicati dal consigli di circolo.

#### Scuola elementare

Incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1978-79 (O.M. 20-4-1978)

#### Scadenzario

Scadenzario

Il 30-6-1978 il Provveditore agli Studi pubblicherà all'albo:
a) l'elenco degli insegnanti che, nell'anno scolastico 1977-78, hanno ottenuto la conferma, il ripristino o il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, graduati secondo l'ordine di nomina;
b) l'elenco degli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti, che hanno presentato domanda per ottenere l'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1978-79.
Il 15-7-1978 il Provveditore agli Studi invierà l'elenco degli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti ai direttori didattici.
Il 31-7-1978 di direttori didattici comuni-

Il 31-7-1978 i direttori didattici comuni-cheranno al Provveditore il numero dei posti vacanti e formeranno un'unica gra-duatoria valida per il circolo, che ver-

duatoria valida per il circolo, che verrè pubblicata all'albo.

Il 5-9-1978 l'insegnate che intende spostarsi per gravi motivi da una ad un'altra graduatoria di diversa provincia, deve presentare domanda, corredata della relativa documentazione, al Provveditore della provincia in cui vuol essere spostato, tramite il Provveditorato agli Studi della provincia di appartenenza.

Trasferimenti e assegnazioni provvisorie di sedi dei direttori didattici di lingua italiana e di lingua tedesca per l'anno scolastico 1978-79 nella provincia di Bolzano.

Il motivo relativo ai trasferimenti sarà pubblicato entro il 10-7-1978 ed avrà decorrenza dal 10-9-1978. Avverso tale movimento disposto dal Ministero può essere prodotto ricorso entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del DPR 31-5-1975 n. 417.

#### Assegnazioni provvisorie

Le domande di assegnazione provviso, ria, redatte su carta semplice, devono essere presentare al Sovrintendente o al-l'intendente scolastico entro il 20-7-1978, corredate dalla relativa documentazione.

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire entro il 20-7-1978; le assegnazioni provviso-

rie saranno rese noto entro il 10-8-1978. Avverso tale movimento è ammesso ri-corso gerarchico al Ministero della P.I. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ed è ammesso ricorso anche su que-stioni che hanno formato oggetto di re-

#### Recupero giornate festive

Con telegramma del Ministro della P.I. sono state date le seguenti delucidazioni per quanto attiene al recupero delle quattro giornate festive non godute:

— non si potrà assumere personale supplente;

supplente;
— si possono utilizzare insegnanti elementari di attività integrative, (sospendendo quest'ultime ove necessario);
— non si possono utilizzare insegnanti elementari di attività di sostegno.

#### Scuola secondaria

#### Scuole e classi sperimentali

I docenti di ruolo ed incaricati negli istituti e scuole sperimentali, che desiderino essere confermati per il prossimo anno scolastico, debbono presentare domanda al capo d'istituto entro il 20-6-1978; coloro che aspirano ad essere nominati per la prima volta su tali posti ed hanno titolo e debbono presentare domanda in carta libera, corredata da apposita documentazione, al Provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio entro, la stessa data (20-6-1978).

1 docenti che hanno presentato doman-da, hanno titolo alla conferma, sempre che vi sia posto dopo i trasferimenti ed i passaggi disposti al sensi della C.M.

i passaggi disposti al sensi della C.M. 5-1-1978.

Si rammenta che l'orario di cattedra può essere ragguinto utilizzando anche le ore d'insegnamento disponibili in classi non sperimentali della stessa scuola o istituto, ovvero della sede di titolarità.

I docenti incaricati hanno titolo alla conferma solo nell'ipotesi in cui nell'anno scolastico 1977-78 siano stati in servizio per un orario di cattedra e ritrovino nella stessa scuola o istituto tale orario di cattedra interamente nel medesimo tipo di classi. Nelle sole scuole medie l'orario di cattedra è costituito — a norma dei progetti approvati — anche con le ore di libere attività complementari; negli istituti di secondo grado che attuano la sperimentazione si ricorda che possono essere comprese, nell'orario dobbligo di 18 ore, fino ad un massimo di 4 ore settimanali da dedicare alle attività didattiche connesse con la sperimentazione serve che la cattedra sia di 4 ore settimanali da dedicare alle attività didattiche connesse con la sperimentazione, sempre che la cattedra sia
formata con ore d'insegnamento svolte
solo in classi sperimentali. In caso di
riduzione del numero di classi sperimentali perderanno posto prima gli incaricati, successivamente i docenti di ruolo;
nell'ambito della stessa categoria perderanno posto i docenti con minore anzianità di servizio.

Nuove nomine Nuove nomine

Per la copertura dei posti rimasti di-sponibili dopo la conferma del personale di cui sopra e per i posti d'insegnamen-to derivanti da nuove autorizzazioni si

provvederà:

a) Nelle classi di scuola media autorizzate ad attuare esperienze di integrazione scolastica, in primo luogo mediante utilizzazione dei docenti di ruolo nell'istituto che si dichiarino disponibili e successivamente mediante le operazioni di competenza del Provveditore agli studi relative ai docenti edi ruolo e non di ruolo, seguendo rigorosamente l'ordine delle operazioni e per ogni operazione l'ordine della rispettiva graduatoria, previa dichiarazione da parte degli interessati della propria disponibilità ad effettuare la sperimentazione.

propria disponibilità ad effettuare la sperimentazione.

b) Nelle classi sperimentali funzionanti in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle classi delle scuole medie cui sia stato riconosciuto il carattere sperimentale ai sensi dello art. 3 DPR n. 419 del 31-5-1974, con precedenza assoluta mediante utilizzazione dei docenti di ruolo nell'istituto, che si dichiarino disponibili, e successivamente (su proposta del collegio dei docenti) mediante comando dei docenti di ruolo di altri istituti della medesima provincia e assegnazione degli incaricati a tempo indeterminato. I docenti di cui al precedente comma devono naturalmente aver presentato al capo d'istituto la domanda prescritta entro il 20-6-1978. Fatta salva la precedenza assoluta dei docenti di ruolo dell'istituto o scuola che si dichiarino disponibili, le previste assegnazioni dovranno aver luogo con il seguente ordine:

1) comando dei docenti di ruolo in altri istituti della medesima provincia (in subordine anche di grado diverso purché in possesso della prescritta abilitazione);

2) assegnazione dei docenti incarica-ti a tempo indeterminato in servizio nel-lo stesso istituto in classi non speri-mentali e in subordine, in servizio in al-tri istituti delal medesima provincia, in possesso dei requisiti indicati al prece-

dente punto 1);

3) comando dei docenti di ruolo in altri istituti della medesima provincia (in subordine anche di diverso grado purché in possesso della prescritta abili-

tazione) che non siano in possesso di alcuno dei requisiti indicati al punto 1);

4) assegnazione dei docenti incaricati a tempo indeterminato in servizio nello stesso istituto in classi non sperimentali o in subordine in servizio in altri istituti della medesima provincia, che non siano in possesso di alcuno dei requisiti indicati al punto 1).

Si fa presente che per il personale di ruolo la proposta del collegio dei docenti potrà essere formulata anche nel caso in cui nelle classi sperimentali vi sia un numero di ore non comportante il trattamènto di cattedra, purché sia possibile il completamento nelle classi non sperimentali del medesimo istituto o della sementali del medesimo istituto o della se-de di titolarità.

de di titolarità.

Al contrario, per il personale incaricato, la proposta del collegio dei docenti
potrà essere formulata soltanto nel caso
in cui nelle classi sperimentali vi sia un
numero di ore comportanti il trattamento di cattedra.

#### Passaggi di ruolo ex artt. 75-77 D.P.R. n. 417. Periodo di prova.

ministero della P.I. comunica che insegnanti che abbiano ottenuto detti saggi sono tenuti ad effettuare il pere do di prova in conformità con il parere esso dalla seconda sezione del Consideratione del C glio di Stato.

Per quanto attiene ai passaggi previsti dall'art. 75 dello stesso DPR si è in at-tesa del parere del Consiglio di Stato in merito allo stesso argomento (periodo di prova).

#### Assegnazioni provvsiorie

I docenti di ruolo delle scuole medie possono presentare la relativa domanda entro il 30-6-1978. Con successiva circo-lare sarà stabilito il termine per la pre-sentazione delle domande del docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondadi secondo grado e del personale di-

#### Insegnanti di educazione fisica

#### Competenze Ministero P.I.

I docenti che hanno ottenuto con D.D.
M.M. 17-2-1978 e 20-3-1978 il passaggio
in scuole o istituti secondari di 2º grado
ai sensi dell'art. 16 del D.L. 30-1-1976 n.
13 convertito con modificazioni in legge
30-3-1976 n. 88, possono essere trasferiti
in cattedre o cattedre-orario di risulta di
passaggi disposti entro il 20-6-1978.
Le domande redatte in carta semplice
devono essere redatte al capo di istituto
entro il 20 giugno 1978.

#### Competenze Provveditorato agli Studi

agli Studi

I docenti appartenenti al ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 16 legge n. 88/76 possono essere trasferiti in cattedre e cattedre-orario disponibili in scuole secondarle di 2º grado secondo la rilevazione organica al 31-3-1978.

Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate al Capo di Istituto entro il 20 giugno 1978.

Si può inoltrare domanda di trasferimento per una sola provincia. Se viene chiesto il trasferimento per una provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda deve essere inviata, entro il 20 giugno 1978, al provveditore della provincia di titolarità.

Entro il 5 luglio 1978 il provveditore pubblicherà all'albo i trasferimenti effettuati.

#### Personale non docente

#### Rapporto informativo

personale non di ruolo

personale non di ruolo

In relazione alla valutazione del periodo minimo di servizio prestato dal personale non di ruolo una recente circolare del Ministero della P.I. precisa che tale periodo minimo da considerare sufficiente per l'acquisizione degli elementi di giudizio può avere la durata di soli tre mesi (decisione Consiglio di Stato del 27-6-72 n. 590). Vi è da osservare che quando gli elementi di giudizio emersi non siano sufficienti, la durata effettiva della prestazione del servizio, per la compilazione dei rapporti informativi non può superare i sei mesi in quanto la norma di legge (art. 10 del D.P.R. n. 3 del 10-1-57) considera sufficiente (al fini della prova) il periodo di sei mesi per la formulazione di un giudizio.

Si rammenta comunque che il rapporto informativo è di regola annuale.

Trattamento in servizio supplenti

#### Trattamento in servizio supplenti

Con telegramma il Ministro della P.I. ha disposto che il personale assunto in qualità di supplente temporaneo ai sensi della C.M. 240 e sui posti individuati con la C.M. 148 rimanga in servizio sino ala copertura dei predetti posti con personale di ruolo o incaricato.

#### Ordinanza Ministeriale

E' alla firma dell'on le Ministro la cirsferimenti del personale non di ruolo

#### Università

Il Ministero della P.I. ha stabilito il contingente di posti sul piano nazionale da mettere a concorso per ammissione di allievi agli Istituti Superiori di Educazione Fisica nel prossimo anno accademico 1978-79.

I direttori degli Istituti Superiori di E.F. dovranno inviare al Ministero, entro cinque giorni dalla ricezione del bando, i nominativi dei dirigenti tecnici ed una relazione sull'attività assistenziale svolta nel corrente anno accademico, per le proposte di ripartizione dei fondi destinati all'assistenza nel prossimo anno.

Per essere ammessi al concorso i can-

Per essere ammessi al concorso i candati non dovranno superare, alla data el 31-12-1978, i 25 anni d'età; tale limie è elevato ad anni 28 per gli « alteti

azzurri ».

L'espletamento della prova scritta dovrà aver luogo in tutte le sedi il glorno 16-10-1978; conseguentemente le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro il 15-9-1978.

Entro 15 giorni dal ricevimento della presente circolare dovrà essere trasmesso al Ministero per la relativa approvazione il bando di concorso contenente tutte le predette clausole.

#### Personale amministrativo

#### Personale in servizio

Il personale amministrativo che ne abbia fatto richiesta, sarà trasferito con decorrenza 1º ottobre 1978. Tuttavia in preola fatto ricniesta, sara trasterito con de-correnza 1º ottobre 1978. Tuttavia in pre-senza di casi o di avvenimenti eccezio-nali, sarà consentità deroga al predetto termine. Gli interessati saranno tempesti-vamente avvisati dell'avvenuto accogli-mento della propria istanza mediante ap-posito elenco nominativo che, compilato a cura delal Direzione generale del per-sonale del ministero della P.I., sarà no-tificato a tutti gli uffici (direzioni gene-rali, ispettorati, uffici speciali, provvedi-torati, sovrintendenze). Si ricorda che le eventuali richieste di revoca della domanda di trasferimento o di rettifica di sedi già indicate, dovranno pervenire entro il 15 luglio 1978 e po-tranno essere accolte solo nei casi in cui tale operazione non comporti modifi-che nei trasferimenti già deliberati.

#### Trasferimenti del personale ispettivo tecnico periferico

La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice e indirizzata al Ministero P.I. - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi Div. Il deve essere inviata al Provveditore agli studi della sede di titolarità entro il 30-6-1978.

#### Personale in quiescenza

II personale — docente e non docente — che non ha avuto, da parte dell'E.N.-P.A.S. la valutazione della 13ª mensilità P.A.S. la valutazione della 13ª mensilità sulla indennità di buonuscita, può presentare domanda di riliquidazione o liquida zione purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla data in cui è stata riscossa l'indennità predetta. Ai fini di cui sopra gli interessati dovranno presentare apposita istanza a mezzo raccomandata in-dirizzata all'ufficio E.N.P.A.S. Si rammen-ta che trascorsi 90 giorni dalla data di dirizzata all'ufficio E.N.P.A.S. SI rammen-ta che trascorsi 90 giorni dalla data di spedizione, e non ricevendo alcuna rispo-sta da parte dell'ufficio, l'istanza si In-tende respinta con la conseguenza che è necessario rivolgersi ad un legale per produrre ricorso giurisdizionale.

#### Scuole non statali

Proseguono gli incontri per la definizione della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dalle scuole private che fanno capo alle associazioni dei gestori ANINSEI e SIGISL. Si prevede che entro i primi di luglio le trattative possano concludersi in modo che il nuovo contratto decorra del settembre 1978.

Nulla è dato sanere circa il composto.

Nulla è dato sapere circa il comporta-mento della FINSEI, altra associazione di gestori di scuole private.

### QUESITI

L'ufficio giuridico della segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola fornisce risposte a quesiti su tutti i problemi che possano interessare i docenti e i non docenti di tutte le categorie: dalla scuola materna all'università. Ogni richiesta — accompagnata dalla rimessa di lire mille — può essere fatta pervenire al Sindacato. Le risposte a quesiti di interesse generale troveranno successivamente posto in questa rubrica.

#### Atti di nomina - Personale supplente temporaneo - Docente e non do-

l Capi d'Istituto hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola, al sensi dell'O.M. 16-2-1978 art. 34, gli atti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e ivi tenerli affissi per 30 giorni.

Copia di detti atti sarà inviata, per conoscenza, al provveditore agli studi e agli istituti indicati nella domanda di supplenza, al fine di fornire a questi ultimi, una situazione aggiornata delle disponibilità degli aspiranti a supplenze.

#### Conferimento incarico o supplenza temporanea a personale docente e non docente in astensione obbligatoria ai sensi della legge 1204 del 30-12-1971 - Retribuzione.

Le disposizioni contenute nella C.M.

n. 136 del 14-5-1973 — secondo le quali
non spetta retribuzione all'insegnante elementare che, nominata supplente temporanea, non può assumere servizio perché in
astensione obbligatoria dal lavoro al sensi
della legge 124 del 30-12-1971 (lavoratrici
madri) — si applicano anche al personale
docente, e non docente non di ruolo, di
scuole di ogni ordine e grado cui sia
conferito un incarico o una supplenza
temporanea (C.M. n. 20 del 18-1-1977).
Per il diritto alla retribuzione non viene
ritenuto sufficiente l'accettazione della nomina. E' necessario che tale accettazione
sia accompagnata dall'assunzione di effettivo servizio.

Il personale incaricato conserva il posto e assume servizio al termine dell'astensio-ne obbligatoria. Analogo diritto spetta al personale supplente, nei limiti della dura-ta della nomina.

#### Immissione nej ruoli leggi speciali - Effetti economici - Ricostruzione delle carriere.

II D.P.R. 28-12-1970 — attuativo della delega concessa al Governo con la legge 18-3-1968 n. 249, modificata dalla legge 28-10-1970 n. 775 — nel dettare norme sui nuovi stipendi, ha ristrutturato II trattamento economico degli insegnanti. Tale trattamento è, infatti, ora articolato sulla base di parametri di stipendio attribuibili alla scadenza di determinate aggianti senzianità di servizio senza

metri di stipendio attribuibili alla scadenza di determinate anzianità di servizio, senza, peraltro, ripetere la subordinazione (già prevista nella legge 165/1958) del conferimento della seconda classe di stipendio alla nomina ad ordinario.

A seguito di tale interpretazione della norma — confortata da una decisione della Corte dei Conti (n. 654 dell'11-12-1975 v. C.M. n. 89 del 3-4-1976) — il diritto al passaggio al secondo parametro dello stipendio matura, a favore dell'insegnante, col maturare dell'anzianità di servizio indipendentemente, cioè dall'aver superato o meno il periodo di prova (superamento che giuridicamente si perfeziona, come è noto, con la nomina ad ordinario).

Per quanto attiene alla ricostruzione della carriera (operazione giuridica non conditizione della carriera (operazione della carriera (operazi

la carriera (operazione giuridica non con-dizionata dal passaggio al vari parametri: non condizionato, quindi, all'effetto econo-mico su richiamato) la procedura è ancora

subordinata al superamento del periodo di prova: non si farà luogo, cloè, a tale « ri-costruzione » se non dopo aver superato il « periodo di prova » (Il che, si avrà, come si ripete, con il passaggio ad « ordinario »).

#### Concessioni ferroviarie ai figli minori di anni 21.

I figli maggiori degli anni 18, ma minori degli anni 21, dei dipendenti civili dello Stato hanno diritto alla tessera personale di riconoscimento « Concessione ferrovia-

in a...

Infatti la norma fonte di tale fattispecie (art. 1 D.P.R. 28-7-1967 n. 851) non condiziona la titolarità del « diritto » al requisito della « minore età » ma la condiziona, in maniera esplicita al raggiungimento degli « anni 21 ».

Stante tale interpretazione — confermataci all'ufficio Concessioni ferroviarie del Ministero della P.I. — nessuna rilevanza ha avuto ed ha nei confronti di tale norma la legge 8-3-1975 n. 39 che ha modificato il requisito per il raggiungimento della « maggiore età ».

#### Lesione di diritti patrimoniali a mezzo atti amministrativi - Termini prescrizionali.

Non esiste in proposito una specifica nor-mativa. Facendo riferimento ad una gluri-sprudenza piuttosto consolidata, si può ri-

allorquando la lesione di diritti paa) allorquando la lesione di diritti patrimoniali del soggetto deriva da un atto «paritario » della P.A. si applicano i termini di prescrizione relativa ai singoli diritti patrimoniali che si ritengono violati; b) restano fermi i termini di 60 giorni per la lesione di diritti o (interessi) causati da atti « autoritativi » della P.A.

Solo l'accurato esame del caso concreto potrà orientare — di volta in volta — il comportamento del soggetto leso per ciò che attiene all'osservanza dei « termini prescrizionali ».

#### Medaglia d'argento e diploma di merito ai fini degli incari

ni prescrizionali ».

La medaglia d'argento e il diploma di merito rilasciato dalla società nazionale « Dante Alighieri » (sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio » non offre alcun beneficio ai fini dell'incarico e della progressione di carriera di un docente. Non è, quindi, rilevante ai fini delle « precedenze » pelle graduatorie ze » nelle graduatorie.

Il Ministro della P.I. ha firmato in data odierna l'O.M. sugli incarichi e supplenze nella scuola materna (O.M. n. 153 del 15-6-1978).

SCUOLA E LAVORO - Direzione Redazione Amministrazione: 00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 - Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile: GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via dei Piceni, 11 - Roma.